

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI FORNI DI SOTTO

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N.19**

Elab.

RPP

Titolo

RELAZIONE PAESAGGISTICA



Progettazione

arch. Massimo Fadel

Collaboratori

Aspetti specialistici

DATA	rev.	data	motivo	riferimenti
Marzo 2022				redatto FDL
				controll. FLC
				archivio 2042C_RPP_R0.doc

INDICE

PREMESSA	2
1. IL QUADRO CONOSCITIVO: LO STATO DEL PAESAGGIO	3
1.1 Inquadramento paesaggistico di area vasta	3
1.1.1 Evoluzione del quadro paesaggistico locale	6
<i>Allegati</i>	7
1.1 Indicazione e analisi dei livelli di tutela	9
1.1.1 Strumentazione urbanistica vigente	9
1.1.2 Sistema vincolistico	12
<i>I vincoli paesaggistici, storico-artistici e archeologici</i>	13
<i>Allegati</i>	15
1.1.3 Beni generanti vincolo e beni vincolati	16
2. IL QUADRO PROGETTUALE: LA VARIANTE URBANISTICA N.19.....	20
2.1 Modifiche di Variante	20
2.1.1 Modifiche Zonizzazione	20
2.1.2 Modifiche Normative	20
2.1.3 Punti di variante ricadenti in vincolo paesaggistico	21
3. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	24
3.1 La percezione visiva	24
3.2 Valutazione delle condizioni visuali e percettive	26
4. VERIFICA DI ADEGUAMENTO DELLA VARIANTE AL PPR_FVG.....	29

Premessa

La presente Relazione paesaggistica della Variante al PRGC è redatta ai fini della Verifica di adeguamento al PPR_FVG.

L'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, secondo le metodologiche regionali, riguarda la formazione di strumenti di pianificazione e loro varianti che interessino in misura parziale il territorio del singolo Comune. L'adeguamento al PPR si rapporta con la parte statutaria del Piano, richiedendo agli strumenti di pianificazione e loro varianti, coerenza con gli obiettivi statuari (art. 8, comma 2 delle NTA PPR), con gli obiettivi di qualità (art. 8, comma 5 delle NTA PPR), nonché con indirizzi e direttive relativi ai beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004.

I territori ricadenti nell'ambito della Variante n.19 al PRGC comprendono beni immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della **Parte III** (Beni paesaggistici e ambientali) del D.Lgs. 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ai sensi dell'art.10 della L. n° 137 del 6/7/2002, in particolare:

- ai sensi della lett. c) dell'art. Art. 142 del citato Codice: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua

La presente relazione paesaggistica considera esclusivamente le modifiche zonizzative e normative della Variante n.19 al PRGC, al fine di valutarne il possibile impatto sulle valenze paesaggistiche presenti.

I contenuti della Relazione e degli elaborati grafici riferiti agli aspetti paesaggistici della Variante al PRGC sono di seguito sinteticamente riportati.

- Quadro conoscitivo: illustrante lo stato di fatto dei luoghi coinvolti.
- Quadro progettuale: illustrante e le proposte progettuali in relazione al vincolo esistente con simulazione degli interventi nel contesto dai punti di vista più significativi, in modo da verificare il nuovo assetto paesaggistico dell'area e di quella circostante e proposta di eventuali interventi specifici sulla mitigazione degli effetti.
- Verifica di congruità rispetto a: Indirizzi, Direttive, Prescrizione d'uso delle Norme di attuazione del PPR relativamente alle trasformazioni oggetto di vincolo.

1. Il quadro conoscitivo: lo stato del paesaggio

1.1 Inquadramento paesaggistico di area vasta

L'area oggetto dello studio consiste nell'intero Comune di Forni di Sotto, in quanto una parte rilevante dello stesso è interessato da corsi d'acqua pubblici individuati da Decreto.

L'oggetto dello studio è la Variante n.16 al Piano Regolatore Generale Comunale (di seguito anche Piano), di cui verranno prese in considerazione le modifiche zonizzative da essa introdotte localizzate entro o in prossimità di beni sottoposti a vincolo paesaggistico.

Il territorio di Forni di Sotto si trova ricompreso nel paesaggio alpino della **Carnia (Ambito Paesaggistico 1 – AP1)** così come definito dalle Schede degli ambiti paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2018.

Le caratteristiche di questo ambito di paesaggio, pur presentando caratteri ricorrenti, sono differenziate per quanto attiene componenti strutturali, morfologia, reticolo idrografico, copertura vegetale, insediamenti prevalenti e valori paesaggistici rinvenibili.

Si delinea di seguito una sintesi descrittiva dell'Ambito dei Forni Savorgnani su cui insiste direttamente il territorio in esame.

Componenti strutturali

- Rilievi di rocce dolomitiche dalla linea di cresta discontinua
- Imponenti detriti di falda e corsi detritici privi di vegetazione
- Praterie d'altitudine e prati alberati di alta quota
- Rilievi più dolci del fondovalle modellati dalle antiche distese di ghiaccio
- Versanti fittamente boscati
- Largo ed ampio alveo del F. Tagliamento in corrispondenza degli abitati principali, a tratti molto ripido, caratterizzato dalla presenza di un elevato trasporto solido
- Valli strette incise da rii e torrenti
- Prato stabile associato a colture orticole in fondovalle
- Tradizionali tipologie insediative in fondovalle
- Insediamenti quasi sempre accentrati
- Pascoli e praterie naturali
- Stavoli e complessi malghivi monticati

Morfologia

La maggior parte dell'Ambito (tra Forni di Sotto ed il passo della Mauria) è caratterizzata da un

paesaggio tipicamente dolomitico; le forme dei rilievi (es. Monti Bivera, Piova e Tiarfin, il Gruppo del monte Pramaggiore) presentano una linea di cresta discontinua ed un'evidente stratificazione: un susseguirsi di torri, creste affilate e pinnacoli (es. Torri di forcella Scodovacca), sovrastanti le forme più dolci e morbide dei fondovalle. La valle, di origine glaciale, si apre in un largo alveo alluvionato in corrispondenza degli abitati di Forni di Sopra e di Forni di Sotto, è, nei tratti iniziale ed intermedio, a forte pendenza ed è soggetta ad accentuati fenomeni di erosione e trasporto solido.

Reticolo idrografico

Il reticolo idrografico è caratterizzato dal corso d'acqua principale del Fiume Tagliamento e da numerosi rii e torrenti che vi confluiscono lungo il suo percorso. Il Fiume Tagliamento nasce nei pressi del Passo della Mauria e nel primo tratto del suo percorso scorre in forra, allargandosi poi in una estesa valle attraversante l'intero Ambito. I rii e torrenti minori scorrono in pronunciate forre.

Copertura vegetale

Le numerose specie di flora che si trovano all'interno dell'AP risultano distribuite in funzione dell'altitudine, esposizione dei versanti, natura del suolo e sono correlati con le specifiche esigenze ecologiche. L'ambiente di fondovalle e di basso versante è caratterizzato dalla presenza di bosco ceduo e misto: sfruttato dall'uomo soprattutto per la produzione di legna da ardere, questi luoghi presentano discontinuità e si trovano oggi in parte occupati da prati falciabili, in parte edificati, ed ospitano anche limitate superfici di colture a legumi e patate.

I versanti, fittamente boscati, sono invece caratterizzati da formazioni silvestri di conifere e latifoglie; prevale l'abete rosso, localmente associato a pino silvestre, faggio e larice. Sono presenti anche popolamenti di pino nero. Sui rilievi e sui ghiaioni in quota e a valle sono presenti estesi popolamenti di pino mugo, che a volte si alternano con lembi di lariceto e con componenti arbustive quali, ad esempio, il rododendro ed il sorbo alpino. A quote superiori ai 2000-2200 metri si nota la stabilizzazione e definitiva colonizzazione dei detriti e delle conche glaciali ad opera della vegetazione erbacea (praterie d'altitudine). Sulla destra idrografica del Fiume Tagliamento, prevale l'ambiente incontaminato del Parco naturale delle Dolomiti Friulane, caratterizzato da frequenti mughete, verdeggianti pascoli e splendidi boschi a prevalenza di abete rosso e faggio. Nel settore nord dell'AP (Monti Bivera e Clapsavon) sono rappresentati habitat submontani ed alpini (zone umide subalpine, vegetazione nemorale e prativa del piano montano e subalpino) in ottime condizioni di conservazione che costituiscono un patrimonio florofaunistico, oltre che paesaggistico di grande interesse.

Insedimenti prevalenti

I centri abitati sono radi e concentrati in fondovalle e mantengono la tradizionale struttura insediativa ai margini della strada valliva. L'abitato di Forni di Sopra, uno dei principali centri turistici della Carnia (impianto sciistico del Varmost), è dominato dai monti Cridola e Monfalconi a Ovest, Pramaggiore a Sud-Ovest e dalle cime dei Monti Bivera, Clapsavon e ClapVarmost a Nord-Est. Gli edifici, spesso ristrutturati in relazione allo sviluppo del turismo invernale, mantengono la caratteristica tipologia architettonica dei Forni Savognani: solide pareti in legno squadrato costruite su un basamento in muratura, sovrastrutture quali ballatoi e scale esterne in legno, coperture nelle tradizionali pianelle o in lamiera.

Nell'abitato di Forni di Sotto (compreso tra due rilievi montuosi in direzione est-ovest), incendiato e andato pressoché distrutto durante la seconda Guerra Mondiale, le uniche testimonianze di rilievo del passato sono rappresentate dalle fontane ottocentesche. Nelle aree a quota più elevata è diffusa la presenza di casere, malghe monticate e stavoli, spesso adibiti a seconde case. Beni di interesse culturale maggiormente significativi per le loro interrelazioni con i Beni paesaggistici

- Chiesa di San Lorenzo (Forni di Sotto)
- Fontane ottocentesche di Tredolo, Baselia, Vico (Forni di Sotto)
- Chiesa di San Floriano (loc. Cella, Forni di Sopra)
- Chiesa San Giacomo (loc. Vico, Forni di Sopra)
- Parrocchiale di Santa Maria Assunta (Forni di Sopra).

Un'elencazione dei valori paesaggistici rinvenibili è di seguito riportata

- Vette e torrioni costituite da grandi pareti di rocce dolomitiche
- Elevata panoramicità dei luoghi
- Fascia altimetrica molto ampia
- Estese superfici boscate di conifere e latifoglie
- Habitat submontani ed alpini in buone condizioni di conservazione
- Elevata biodiversità del patrimonio floro - faunistico
- Prati stabili soggetti a sfalcio
- Piccoli orti ed alberi da frutta
- Tipologia insediativa ed architettonica tradizionale conservata (es. abitazioni rustiche in pietra e legno con ampi ballatoi)
- Pievi, cappelle votive ed elementi materiali della religiosità popolare
- Stavoli e complessi malghivi monticati (es. complesso Malga Varmost, Casera Tartoi)

- Rete sentieristica storica
- Manufatti della Grande Guerra e della II Guerra Mondiale
- Gruppo del Monte Bivera e Monte Tiarfin

Sito di particolare pregio naturalistico e paesaggistico che presenta:

- habitat submontani ed alpini in ottime condizioni
- specie di flora e fauna estremamente rare in tutto l'arco alpino (uniche località regionali)
- laghetti di alta montagna con vegetazione igrofila (es. palude Risumiela)
- forcelle, rotture di pendenza e selle legate alla fratturazione della roccia che strutturano un paesaggio roccioso molto vario e complesso
- casere e complessi malghivi paesaggisticamente significativi e legati alle attività tradizionali della montagna.

1.1.1 Evoluzione del quadro paesaggistico locale

Il territorio di Forni di Sotto ha caratteristiche in gran parte naturali o seminaturali, dovute queste ultime, soprattutto all'abbandono nel corso degli anni, delle attività agricole originarie (agricoltura e pascolo). Si percepisce inoltre l'esistenza dei centri storici del capoluogo Forni di Sotto (le tre frazioni di Tredolo, Baselia e Vico), ai quali nel corso degli ultimi decenni si sono aggiunte nuove edificazioni di carattere residenziale unifamiliare lungo le arterie stradali esistenti. A differenza di altri comuni non si è assistito ad ogni modo ad un'elevata dispersione dell'edificato residenziale, se non appunto lungo le principali direttrici veicolari. Le agglomerazioni più recenti non sono distaccate dai centri primari originari e di conseguenza il territorio comunale risulta ancora definito, dal punto di vista insediativo, dai centri di più antica formazione e dalla loro impostazione morfologica.

Le caratteristiche ambientali, insediative e culturali di questo territorio sono particolari, come descritto nel capitolo precedente.

L'evoluzione del territorio e delle funzioni in esso svolte ha determinato, in questi ultimi decenni, un graduale abbandono di attività tipiche che davano risalto al territorio stesso, a favore di un deterioramento della qualità funzionale e visiva dei luoghi. Gli spazi aperti, un tempo destinati ai quotidiani incontri e alle funzioni sociali comuni, oggi svolgono un ruolo marginale, abbandonati ad usi più deterioranti e dequalificanti (parcheggi, sedi di impianti tecnologici e servizi...). Storicamente, nell'individuazione delle zone di interesse collettivo, prescritte dai PRGC, spesso non si è data attenzione alla qualità degli spazi e ed alla loro effettiva utilizzabilità, ma si è cercato semplicemente un soddisfacimento quantitativo, che ha esaudito

esclusivamente il fabbisogno di standard su carta, senza cogliere gli elementi che avrebbero potuto promuovere una vera e propria qualità della vita dell'abitato. Una nuova attenzione va posta a questo ultimo aspetto, al fine di evitare il progressivo abbandono e deterioramento dei luoghi e cogliendo le opportunità che questi luoghi possono avere come poli di attrattività residenziale, turistica e culturale.

Come accennato in precedenza, i centri abitati hanno comunque conservato le caratteristiche storiche architettonico-rurali dell'edificato mentre le propaggini residenziali dei centri primari sono caratterizzati da edificazioni recenti che nulla hanno a che vedere con le strutture originarie, e minacciano in alcuni casi l'integrità urbanistica delle presenze storiche di maggior rilievo e interesse.

Il tessuto urbano dei centri che hanno mantenuto le caratteristiche originarie presenta generalmente una forma compatta, ma priva di una spiccata gerarchizzazione. I limiti dell'insediamento di più antica formazione sono spesso ben definiti dalla morfologia del territorio e dal mutare delle tipologie costruttive e dall'impianto urbanistico.

I processi edificatori degli ultimi decenni hanno portato ad una reinterpretazione degli spazi, con una definizione netta tra spazi privati e spazi pubblici (spesso interpretati semplicemente come funzionali allo spostamento: viabilità e niente altro), con la realizzazione di edifici residenziali singoli e autonomi, separati dagli altri attraverso giardini e recinzioni. Si è gradualmente abbandonata quindi l'edilizia storica e la tipologia edificatoria da essa avviata, arrivando rapidamente all'abbandono dei fabbricati e dei nuclei abitati tradizionali. La cultura del recupero dell'esistente a Forni di Sotto, come in altri comuni stenta a svilupparsi, con il progressivo impoverimento estetico degli insediamenti di più antica formazione.

Nella progettazione futura sarà necessario elaborare strumenti e azioni progettuali più attenti alle caratteristiche originarie dei luoghi, senza però rischiare di frenare e disincentivare le opportunità di adeguamento degli stessi alle esigenze della società contemporanea.

Allegati




Ambiti di paesaggio della Regione FVG


1.1 Indicazione e analisi dei livelli di tutela

1.1.1 Strumentazione urbanistica vigente

Il vigente PRGC di Forni di Sotto ha assunto l'attuale struttura normativa e azzonativa con l'entrata in vigore della Variante generale al PRGC n.10, successivamente sono state redatte Varianti puntuali di carattere normativo e zonizzativo. Attualmente è vigente la Variante n.16 al PRGC.



Variante n.16 al PRGC Zonizzazione Tredolo, Baselia, Vico



Variante n.16 al PRGC : Zonizzazione S.Antonio

1.1.2 Sistema vincolistico

Lo studio paesaggistico per la Variante n.16 al PRGC di Forni di Sotto si rende necessaria in quanto il territorio Comunale comprende una serie di beni immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della **Parte III** (Beni paesaggistici e ambientali) del D.Lgs. 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ai sensi dell'art.10 della L. n° 137 del 6/7/2002; in particolare:

Art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004:

- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del codice.*

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del paesaggio, la Regione FVG ha approvato in data 21/3/2018 il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG).

Il PPR-FVG è un fondamentale strumento di pianificazione finalizzato alla gestione del territorio nella sua globalità e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, con lo scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale, anche come leva significativa per la competitività dell'economia regionale.

Il PPR-FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di approfondimento

- fondamentali:
 - a scala generale omogenea riferita agli “ambiti di paesaggio” (ai sensi dell'articolo 135 del Codice);
 - a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei “beni paesaggistici” (ai sensi degli

articoli 134 e 143 del Codice) che comprende: immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico; aree tutelate per legge; ulteriori contesti individuati dal piano. E' improntato a visione strategica riferita all'intero territorio regionale che considera il paesaggio come un punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini.

Le aree in oggetto sono inserite nell'AP1: Ambito Paesaggistico denominato Carnia.

Vincoli da beni paesaggistici

Sono beni paesaggistici: 1) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, *ivi comprese le zone di interesse archeologico;(*)*
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

2) le aree indicate all'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*:

- a) *i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
 - b) *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
 - c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
 - d) *le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
 - e) *i ghiacciai e i circhi glaciali;*
 - f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;*
 - g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
 - h) *le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;*
 - i) *le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
 - l) *i vulcani;*
 - m) *le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.*
- 3) gli immobili e le aree *tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del Codice*

I vincoli paesaggistici, storico-artistici e archeologici

▪ BENI PAESAGGISTICI

Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III^a del D.Lgs. n° 42 del 2004 a

livello comunale sono determinati dalla presenza di:

1. fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con RD n. 1775/1933 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di m 150 ciascuna, come sotto riportati:

151 - Fiume Tagliamento

78 - Torrente Settimana

81 - Vlle del Zai

191 - Rio Negro

192- Torrente Poschiadea

193 - Canal di Mezzo

194 – Rio Peschies

195 – Rio Chiarcons

196 – Rio Purone

197 – Torrente Rovadia

198 – Rio di Suola

206 – Rio Marodia

207 – Rio Chiaradia

209 – Torrente Auzza

210 – Rio Clevenò

211 – Rio Verde

213 – Torrente Lumiei

218 – Rio Bernone

219 – Rio Pissada

220 – Rio D'Aven

2. territori coperti da boschi (da verificare puntualmente)
3. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina.

Fonte:

Ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico,

Istituzione: D. Lgs. 42/2004, parte III^a (ex L. 1497/39),

Perimetrazione: IV^a Circolare esplicativa L.R. 52/91.

- VINCOLI STORICO - ARTISTICI - VINCOLI ARCHEOLOGICI

Nel territorio del comune di Forni di Sotto sono presenti immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 2004 parte II^a (ex L. 1089/1939) come di seguito elencati:


- Chiesa di San Lorenzo

- Fontane ottocentesche di Tredolo, Baselia, Vico.

Nel territorio del Comune di Forni di Sotto sono presenti, inoltre, vincoli archeologici tutelati dal D.Lgs. n° 42 del 2004 parte II^a.

- Bus dai Malandrins
- Pra di Gott-Pasch Roncales –Piazza Castello - Castelliere.

Allegati




Stralcio Tavola di PPR_FVG – Parte Statutaria




Stralcio Tavola di PPR_FVG – Parte Strategica

1.1.3 Beni generanti vincolo e beni vincolati



Documentazione fotografica beni generanti vincolo



Torrente Auza

Territori coperti da foreste e da boschi



Territori coperti da foreste e da boschi



Torrente Auza

2. Il quadro progettuale: la Variante urbanistica n.19

2.1 Modifiche di Variante

2.1.1 Modifiche Zonizzazione

Inserimento percorsi ciclabili e ciclopedonali

<i>PRGC Vigente</i>	<i>VAR n. PRGC</i>	lunghezza (m)	larghezza (m)	superficie (mq)
1 - da Vico a campo sportivo				
ZONE				
viabilità pedonale	ciclo-pedonale	304	3,5	1.065
aree indef. di rispetto idrogeologico	ciclo-pedonale	91,85	3,5	321
				1.386
2.1 - da Asese a Drogne				
ZONE				
Q - Servizi	ciclo-pedonale	42	3	125
aree indefi. di rispetto idrogeologico	ciclo-pedonale	281	3	842
E2	ciclo-pedonale	1.114	3	3.343
E4A	ciclo-pedonale	309	3	928
2.2 - da chiesa S.Rocco a chiesa S.Lorenzo sopra SS52				
aree indefi. di rispetto idrogeologico	ciclo-pedonale	301	3	903
edif pericolo idraulico	ciclo-pedonale	9	3	28
percorso lungo strada	ciclo-pedonale	110	3	329
E2 boschivo	ciclo-pedonale	693	3	2.079
E4A	ciclo-pedonale	183	3	549
				9.126

2.1.2 Modifiche Normative

ART. 42 – Viabilità stradale

[Omissis]

b. Percorsi ciclabili

Sono gli itinerari interni ed esterni all'insediamento urbano da riservare ai ciclisti e ai pedoni, in sede propria o promiscua.

La rappresentazione grafica riporta l'indicazione del tracciato la cui sezione verrà definita in sede di progetto infrastrutturale.

La sezione tipo dovrà essere formata da due corsie della larghezza complessiva di m 3,00 con eventuale piantumazione ai lati delle stesse di alberature ad alto fusto autoctone. Sono comunque ammesse diverse soluzioni progettuali, purché tecnicamente motivate.

2.1.3 Punti di variante ricadenti in vincolo paesaggistico

Di seguito si riporta in forma tabellare l'elenco delle modifiche aventi rilevanza paesaggistica in quanto ricadenti in aree sottoposte a vincolo di cui alla Parte III^a del D.Lgs. n° 42 del 2004.

Progetto 1

L'intervento ricade nella quasi totalità in aree con assenza di vincoli, ad eccezione del tratto finale di attraversamento del Rio Poschiaranda, nei pressi della zona sportiva, sulla quale sono presenti i seguenti vincoli:

- vincolo paesaggistico presenza di aree boscate da PPR_FVG (art.28 Territori coperti da foreste e da boschi)

Progetto 2.1


L'intervento ricade nella quasi totalità in aree boscate sulle quali sono presenti i seguenti vincoli:

- vincolo paesaggistico: presenza di aree boscate da PPR_FVG (art.28 Territori coperti da foreste e da boschi)

Progetto 2.2

L'intervento ricade nella quasi totalità in aree boscate sulle quali sono presenti i seguenti vincoli:

- vincolo paesaggistico: corsi acqua F.Auza e presenza di aree boscate da PPR_FVG (art.23 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua, art.28 Territori coperti da foreste e da boschi)



PPR_FVG:

art.23 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua;

art.28 Territori coperti da foreste e da boschi).

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (*norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018*).

Aree sottoposte a vincolo paesaggistico

3. Valutazione della compatibilità paesaggistica

3.1 La percezione visiva

La combinazione delle componenti strutturali (morfologia dell'Ambito Paesaggistico dei Forni Savorgnani), sovrastrutturali (vegetazione, insediamenti residenziali e industriali, infrastrutture, etc) e le emergenze paesaggistiche (borghi storici, piccoli appezzamenti, rilievi, ecc) permettono di individuare alcuni sistemi percettivi o ambiti omogenei di paesaggio, con relazioni sia al loro interno sia con i siti destinati a ospitare le opere realizzabili.

In questo caso il sistema percettivo individuato risulta essere:

- il sistema naturale della Forni Savorgnani

Nel suo insieme compone il bacino visivo di riferimento dal quale si coglie la vista sulle azioni aventi carattere materiale della Variante al PRGC.

Evidentemente la visibilità dipende anche dalla distanza da cui si osserva l'oggetto; a tal fine si può asserire che in relazione alla morfologia e in relazione alla dimensione degli interventi si possono individuare vari punti di vista principali, secondo diverse classi di fasce visive, che sono sostanzialmente sempre di breve-media distanza.

Dal punto di vista dell'intervisibilità l'intero territorio è caratterizzato da una pluralità di eventi non riconducibili ad un unicum, ed interventi edilizi nelle parti già edificate che non modificano le condizioni esistenti di visibilità.

I punti di vista sono definiti dai margini visivi di lunga distanza e presentano un cono visivo ampio, spesso assolutamente libero da vegetazione.

La valutazione delle interferenze determinate dagli interventi ammessi sul paesaggio può fornire utili indicazioni di carattere progettuale per individuare gli opportuni accorgimenti tecnici finalizzati a migliorare l'inserimento ambientale non in un assetto complessivo ma più propriamente caso per caso tenendo conto delle prescrizioni normative di inserimento (altezze max, barriere verdi, ecc) previste dalla variante in oggetto.

L'area oggetto del presente studio si inserisce, come precedentemente illustrato, in un territorio caratterizzato da peculiarità paesaggistiche e naturalistiche di rilievo.

I luoghi interessati dalla Variante hanno gradi di antropizzazione diversi e gli interventi ammessi

nelle diverse zone sono eterogenee.

La percettibilità delle opere consentite nelle diverse zone dalla Variante inoltre è fortemente determinata dalla morfologia del territorio, a dominante montuosa, fatta salva la piana in cui insistono gli insediamenti.

I punti di vista dai quali si ipotizza di notare le opere sono per convenzione la viabilità pubblica ed eventualmente alcuni da punti e percorsi panoramici.

Considerate le norme di Piano e considerato che quanto previsto dalla Variante non è sostanzialmente difforme da quanto attualmente esiste all'interno del Comune di Forni di Sotto, si può affermare che le opere conseguenti all'attuazione della Variante possano essere in un *rapporto opera-paesaggio comunque ammissibile*, nel rispetto del territorio e dell'attuale identità dei luoghi.

Esse hanno la finalità di rendere realizzabili gli interventi previsti dalla Variante cercando nel contempo di minimizzare l'impatto dell'inserimento paesaggistico degli stessi.

Relativamente alla possibilità del verificarsi di eventuali interferenze nelle relazioni ecologiche, non si ritiene possano verificarsi in quanto gli interventi ammessi hanno entità limitate e sono localizzati in ambiti già antropizzati. Inoltre non si riscontra la presenza di relazioni ecologiche di interesse naturalistico e paesaggistico.

La descrizione e la definizione dello spazio visivo di progetto e le analisi delle condizioni visuali esistenti vengono effettuate tramite le schede delle condizioni visuali e percettive di seguito riportate e accompagnate da allegati grafici. Tali considerazioni hanno lo scopo di definire, per la breve - media e lunga distanza, tutte quelle aree da cui l'intervento proposto sia visibile in base a dati topografici, strutture edilizie e attrezzature esistenti, ecc., escludendo occlusioni visive dovute a sola vegetazione che risultano essere un fattore solo stagionale e di valutare le condizioni visuali e percettive rispetto ai principali assi viari presenti.

Evidentemente la visibilità dipende anche dalla distanza da cui si osserva. A tal fine sono stati scelti i punti di vista principali, secondo diverse classi di fasce visive, che sono individuabili sempre nella viabilità pubblica, sia dalla lunga che dalla breve e media distanza.

Le visuali di lunga distanza che consentono una percezione degli interventi previsti dalla Variante in assenza di ostacoli visivi sono poche in quanto la morfologia del territorio e la folta vegetazione perenne impediscono la visuale.

3.2 Valutazione delle condizioni visuali e percettive

Legenda

DISTANZA		
Lunga	Media	Breve

PUNTI DI VARIANTE n. 1: realizzazione di un tratto di viabilità ciclo-pedonale di collegamento tra l’abitato di Vico e la zona sportiva di Forni di Sotto;

PERCORSO di avvicinamento da SS52, da viabilità comunale e dalla campagna

APPROCCIO PERCETTIVO				
Livello di percezione visiva del sito interessato dalle opere ammesse dalla Variante	■	■	□	Assente
	□	□	■	Basso
	□	□	□	Medio
	□	□	□	Alto

IMPATTO VISIVO				
Livello di impatto visivo	■	■	■	Assente
	□	□	□	Basso
	□	□	□	Medio
	□	□	□	Alto

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE	
Interventi a verde di mascheramento visivo degli interventi ammessi	NO
Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale	NO

La visione lungo la viabilità è definita da una morfologia in pendenza con presenza di vegetazione densa e dall’assenza di edificato.

Dalla lunga distanza non si percepiscono le aree oggetto di modifica che comporta il passaggio da zona agricola e sportiva a percorso ciclopedonale. Dalla media e breve distanza le modifiche zonizzative proposte risultano scarsamente visibili e comunque in linea con il contesto agricolo e boschivo presente. Il loro impatto visivo complessivo è valutabile basso e assente.

PUNTO DI VARIANTE n. 2: realizzazione di un tratto di viabilità ciclo-pedonale località Asese-Drogne;

PERCORSO di avvicinamento da SS52, da viabilità rurale e dalla campagna

APPROCCIO PERCETTIVO

Livello di percezione visiva del sito interessato dalle opere ammesse dalla Variante	■	■	□	Assente
	□	□	■	Basso
	□	□	□	Medio
	□	□	□	Alto

IMPATTO VISIVO

Livello di impatto visivo	■	■	□	Assente
	□	□	■	Basso
	□	□	□	Medio
	□	□	□	Alto

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Interventi a verde di mascheramento visivo degli interventi ammessi	NO
Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale	NO

La visione lungo la viabilità è definita da una morfologia in pendenza con presenza di vegetazione densa e dall'assenza di edificato.

Dalla lunga distanza non si percepiscono le aree oggetto di modifica che comporta il passaggio da zona agricola e sportiva a percorso ciclopedonale. Dalla media e breve distanza le modifiche zonizzative proposte risultano scarsamente visibili e comunque in linea con il contesto agricolo e boschivo presente. Il loro impatto visivo complessivo è valutabile basso e assente.

PUNTO DI VARIANTE n. 3: realizzazione di un tratto di viabilità ciclo-pedonale località chiesa di S.Rocco e l'imbocco della galleria sulla SS52 presso la chiesa di S.Lorenzo.

PERCORSO di avvicinamento da SS52, da viabilità rurale e dalla campagna

APPROCCIO PERCETTIVO

Livello di percezione visiva del sito interessato dalle opere ammesse dalla Variante	■	■	□	Assente
	□	□	■	Basso
	□	□	□	Medio
	□	□	□	Alto

IMPATTO VISIVO

Livello di impatto visivo	■	■	□	Assente
	□	□	■	Basso
	□	□	□	Medio
	□	□	□	Alto

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE

Interventi a verde di mascheramento visivo degli interventi ammessi	NO
Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale	NO

La visione lungo la viabilità è definita da una morfologia in pendenza con presenza di vegetazione densa e dall'assenza di edificato.

Dalla lunga distanza non si percepiscono le aree oggetto di modifica che comporta il passaggio da zona agricola e sportiva a percorso ciclopedonale. Dalla media e breve distanza le modifiche zonizzative proposte risultano scarsamente visibili e comunque in linea con il contesto agricolo e boschivo presente. Il loro impatto visivo complessivo è valutabile basso e assente.

4. VERIFICA DI ADEGUAMENTO DELLA VARIANTE AL PPR_FVG

Ai sensi della LR 5/2007 art.75

Art. 57 ter (*Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR*)(1)(3)

1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).

(4)

2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.

Note:

1Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 29/2017

2Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 6/2019

3Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2020

4Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 22/2020

Art. 57 quater (*Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR*)(1)

1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:

a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;

c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;

d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all' articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 .

2. Sono oggetto di conformazione:

a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;

b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;

c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti.

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004 .

4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale.

5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.

6. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedurali e

applicative per:

a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;

b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;

d) il coordinamento del PPR con altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio.

7. Ai fini della verifica di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , già in essere.

8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

Note:

1Articolo aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 15/2020

La presente variante risulta essere soggetta alla procedura di adeguamento al PPR_FVG, (seguendo comunque l'iter già definito dagli strumenti urbanistici comunali) atto a confermare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con il PPR, pertanto il PTI dovrà essere coerente e rispettoso di:

- indirizzi i quali indicano i criteri per l'integrazione del paesaggio nelle politiche di governo del territorio, rivolti alla pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale;
- direttive le quali definiscono modi e condizioni idonei a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPR negli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione;
- prescrizioni d'uso riguardano i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice e sono volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione.

Da un'analisi delle prescrizioni del PPR circa gli interventi non consentiti e gli interventi previsti dalle norme di zona del PRGC si può asserire che il vincolo paesaggistico di PPR interessante il territorio comunale di Forni di Sotto attiene:

ART. 23 FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA

ART. 28 TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI

Coerenza con indirizzi, direttive e destinazioni d'uso per Art. 23 - Fiumi, Torrenti, Corsi d'acqua.

INDIRIZZI:

a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;

b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico;

c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;

d) garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;

e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;

f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;

g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;

IN TUTTI I PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA VIENE GARANTITA LA SALVAGUARDIA DI CUI AL PUNTO a)

NESSUNO DEI PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA HA INTERESSE SUI PUNTI DA b)-g)

DIRETTIVE:

a) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera a), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, anche nel rispetto delle previsioni e dei vincoli imposti dai Piani di assetto idrogeologico:

i. la salvaguardia della funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia fluviale naturale

(rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica prevedendo interventi di riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il continuum fluviale;

ii. la riqualificazione e incremento delle formazioni arboree igrofile e golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona;

iii. l'individuazione degli insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui all'articolo 17, fondati su corsi d'acqua e la definizione di norme volte alla salvaguardia, valorizzazione e recupero degli elementi percepibili ed espressivi delle relazioni fra il corso d'acqua e le attività antropiche;

iv. l'individuazione degli edifici di rilevanza storico-culturale (es: mulini, idrovore, etc.), dei manufatti (es: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei materiali (es: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e delle eventuali attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;

v. l'individuazione di punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali che permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e la definizione di norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;

vi. la delimitazione delle seguenti aree all'interno delle quali gli interventi specificati al successivo comma 8, lettera d), sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il corso d'acqua tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione:

1. aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto 3267/1923 e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

2. aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica locale", e ad eccezione di una fascia di profondità di 50 metri dalla sponda o dall'argine, le parti del territorio già trasformate e destinate a:

i. insediamenti industriali ed artigianali;

ii. insediamenti di attrezzature commerciali;

iii. servizi e attrezzature collettive;

vii. il recepimento e la delimitazione delle aree gravemente compromesse e degradate e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi degli articoli 33 e 34;

b) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera b), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, tenuto conto delle informazioni contenute nel Quadro conoscitivo, interventi di riqualificazione e rinaturazione volti a:

i) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione e artificializzazione delle sponde nonché alterazione delle componenti vegetazionali del paesaggio fluviale, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e alla salvaguardia delle zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete ecologica nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";

ii) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;

iii) potenziare la connessione e la connettività ecologica dalla sorgente alla foce del corso d'acqua, con particolare attenzione alla riqualificazione della vegetazione ripariale, alla rete idrografica minore intercettata entro le fasce di tutela, incluso il reticolo scolante delle bonifiche;

c) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera c), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:

i) individuano le componenti idrogeologiche per le quali è possibile ripristinare le funzioni di connettività ecologica a scala regionale e locale, secondo le indicazioni della rete ecologica regionale e includendole nella rete ecologica locale; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";

d) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera d), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione individuano le componenti della mobilità lenta di livello locale quali modalità di accesso e fruizione pubblica del paesaggio fluviale come di seguito:

i) utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la sentieristica già esistente;

ii) i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati a criteri di riduzione di impatto degli stessi;

iii) gli attraversamenti dei corsi d'acqua sono preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati;

iv) la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati;

v) gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il corso d'acqua;

e) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera e), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:

i) individuano le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale di pregio, quali ad esempio le boscaglie a galleria di pioppo italiano, le ontanete a *Alnus glutinosa* e cespuglieti e boscaglie di *Salix* spp. e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;

ii) individuano gli elementi vegetazionali semi-naturali o di origine antropica e le loro formazioni, quali ad esempio filari di salici capitozzati, ontani o di altre specie igrofile, e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e potenziamento;

iii) individuano gli elementi naturali di tipo idrogeomorfologico, che connotano il paesaggio fluviale, quali ad esempio forre, salti d'acqua, gole, rapide, cascate, meandri, meandri abbandonati, sorgenti, risorgive e fontanili e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;

iv) individuano le aree del paesaggio fluviale degradate dalla presenza di vegetazione alloctona, quali ad esempio la *amorpha fruticosa* e la *reynoutria japonica*, e definiscono norme regolamentari per il loro contenimento ed eradicazione;

f) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera f), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:

i) individuano le rogge e i canali artificiali di impianto storico;

ii) individuano gli edifici di rilevanza storico-culturale connessi al paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferri ed opifici idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, salti di fondo), i manufatti (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, manufatti per l'utilizzo dell'acqua a scopo ornamentale, bilance da pesca) nonché definiscono abachi degli elementi architettonici, dei materiali (quali ad esempio rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati, calcestruzzo originario con poco legante e granulometria grossa) e delle attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche) che li caratterizzano; definiscono norme per il recupero edilizio degli edifici e dei manufatti e per la conservazione, valorizzazione e riproposizione degli elementi architettonici e dei materiali;

iii) prevedono, in caso di nuova edificazione lungo le sponde del corso d'acqua, la limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici di tipologia tradizionale esistenti;

g) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 6, lettera g), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:

i) sono improntati all'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo definito a

livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006";

ii) recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lett. b) del Codice e propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione, promuovendo l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34. Contestualmente individuano ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica;

iii) individuano gli insediamenti produttivi dismessi diversi rispetto a quelli indicati al punto ii) e definiscono norme per il loro recupero o riconversione ad altri usi, salvaguardando il rapporto con il corso d'acqua.

LA VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA NON ALTERA LA FUNZIONE ATTUALE DEI CORSI D'ACQUA, NE PER GLI ASPETTI IDROGEOLOGICI, NE PER LA FUNZIONALITÀ ECOLOGICA E IDRAULICA E DELLA MORFOLOGIA FLUVIALE NATURALE, NE PER ULTERIORI ASPETTI ELENCATI, QUINDI SIA PER IL CONTENUTO DELLE VARIAZIONI INTRODOTTE, SIA PER L'AMPIEZZA E LA SCALA DELLE VARIAZIONI, LA VARIANTE NON APPARE ESSERE IN CONTRASTO CON LE DIRETTIVE

PRESCRIZIONI D'USO:

a) Non sono ammissibili:

1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;

2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;

3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;

4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;

5) l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi,

nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;

6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;

7) l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;

8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;

9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7);

10) sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate:

i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco

ii) rete natura 2000

iii) geositi;

iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;

11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

12) l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;

13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle

discariche di rifiuti), successivamente all'adozione del PPR;

NESSUNO DEI PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA PREVEDE GLI INTERVENTI NON AMMISSIBILI DI CUI ALLA LETTERA a)

b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

1) interventi urbanistici edilizi che:

a) garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui all'articolo 20, commi 10 e 11;

b) non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;

c) incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

d) non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante;

2) le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica;

3) la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di cui al comma 7, lettera b), punto ii), di nuove attività estrattive in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/2016 o, se approvato, al Piano regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

4) la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.

5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;

6) la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d'acqua della viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse pavimentazioni flessibili correttamente inserite nel contesto;

7) l'adeguamento dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche costruttive del passato, attraverso un approccio di conservazione dei medesimi manufatti e materiali;

8) l'individuazione di specifiche aree per lo svolgimento di attività sportive particolari quali motocross e ciclocross, scelte fra quelle compromesse e degradate per cause antropiche, assicurando il rispetto e, laddove possibile, il ripristino della vegetazione riparia, con esclusione delle aree core della rete ecologica;

NESSUNO DEI PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA HA INTERESSE PER GLI INTERVENTI AMMISSIBILI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA LETTERA b)

c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017:

1) realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

2) rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;

3) ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

4) ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

5) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

6) rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso d'acqua;

7) interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

8) per le cave a cielo aperto e di versante, esistenti alla data di adozione del PPR, per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica e siano in atto gli interventi di rinaturalizzazione anche per fasi, all'interno del perimetro minerario, in conformità ai provvedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva, sono ammessi:

- i. riposizionamenti di tramogge, nastri trasportatori, gruppi di frantumazione e vagliatura, impianti di lavaggio, centrali di compressione, tettoie, pensiline e vasche per lo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati prive di opere di fondazione;
- ii. impianti per la raccolta e il trattamento delle acque, superficiali e di processo, purché totalmente interrate o superfici in pianta inferiori ai 100 metri quadri;
- iii. realizzazione di piazzali e percorsi carrabili con finitura non asfaltata, all'interno dell'area di cava, di superficie inferiore a 2.500 metri quadri, in zone già destinate a piazzale o a viabilità nel progetto approvato;
- iv. riposizionamento di baraccature di servizio, con o senza opere di fondazione, già previste nel progetto autorizzato;
- v. nuove baraccature di servizio con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri;
- vi. strutture di stoccaggio dei carburanti, lubrificanti, oli esausti e per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente;
- vii. strutture per la sicurezza dei cantieri: in particolare, reti di contenimento e paramassi, guardrails, cancelli, recinzioni;

NESSUNO DEI PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA HA INTERESSE PER GLI INTERVENTI AMMISSIBILI ESCLUSI DA AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA LETTERA c)

d) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:

- a. demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico, ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali),
- b. interventi nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;
- c. negli insediamenti industriali ed artigianali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione degli immobili di interesse storico-architettonico o

storico-testimoniale, dell'edilizia rurale tradizionale e delle testimonianze dell'archeologia industriale, gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B. 19, B.20, dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;

d. negli insediamenti di attrezzature commerciali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi), gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.8, B.12, B.15 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;

e. negli insediamenti di servizi e attrezzature collettive, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione di quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g) del Codice, gli interventi di cui ai punti B.12, B.15, B.21, B.23, B.25, B.26 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;

f. interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopedonali, oppure attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti dismesse (quali ex ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi, tronchi stradali dismessi);

g. interventi previsti dai contratti di fiume di cui all'articolo 52, condivisi dal Ministero e dalla Regione;

e) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:

a) rinaturalizzazione nelle aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati;

b) ripristino del sistema di alberature, dei fossi e dei bordi lungo gli assi di grande viabilità storica alterati da insediamenti commerciali e produttivi.

NESSUNO DEI PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA HA INTERESSE PER GLI INTERVENTI AMMISSIBILI ESCLUSI DA AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA LETTERA d)

CONCLUSIONI

LE DESTINAZIONI D'USO E GLI INTERVENTI PREVISTE DALLA VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA NON RISULTANO IN CONTRASTO CON: INDIRIZZI, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI D'USO DI CUI ALL'ART. 23 DEL PPR-FVG

LE DESTINAZIONI D'USO E GLI INTERVENTI PREVISTE DALLA VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA NON VANNO AD INTERSECCARE ELEMENTI DELLE RETI (BENI CULTURALI, ECOLOGICA E MOBILITA' LENTA) E NON PREGIUDICANO L'ATTUAZIONE DEL PPR_FVG PER QUANTO ATTIENE LA PARTE STRATEGICA

Coerenza con indirizzi, direttive e destinazioni d'uso per Art. 28 - Territori coperti da foreste e boschi.

INDIRIZZI:

a) salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva di legno e delle altre risorse rinnovabili;

TUTTI I PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVI E NORMATIVI RISULTANO COERENTI CON IL PRESENTE INDIRIZZO E NON IN CONTRASTO CON L'ASSETTO BOSCHIVO E SU MODESTE TRASFORMAZIONI DI STATO DI FATTO IN CUI VIENE FATTO SALVA LA QUALITÀ PAESAGGISTICA DELL'AREA, TUTELANDO, ANCHE NELLE PREVISIONI DEL PRGC, IL RUOLO PAESAGGISTICO, NATURALISTICO ED IDENTITARIO DEI SITI.

b) nel territorio montano, favorire il mantenimento e il recupero di praterie prioritariamente mediante interventi di recupero delle aree abbandonate;

LA VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA NON PREVEDE INTERVENTI IN ZONE CLASSIFICABILI COME PRATERIE

c) salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato di memoria storica e culturale;

LA VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA NON INTERVIENE SUI BOSCHI IN QUALITÀ DI MEMORIA STORICA

DIRETTIVE:

a) Nei territori coperti da bosco gli strumenti di pianificazione forestale:

1) disciplinano gli interventi selvicolturali in modo da:

I. valorizzare i popolamenti forestali assecondando la tendenza naturale nella

composizione e nella struttura;

II. conservare le specie indigene sporadiche e rare;

III. prevenire e limitare la diffusione delle specie esotiche invasive;

IV. conservare gli alberi vetusti e di grandi dimensioni in particolare nelle aree a maggiore percezione visiva;

2) individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa e limitare gli interventi di trasformazione in

altra destinazione d'uso;

3) programmano, nelle proprietà soggette a Piani di gestione forestale, la gestione della proprietà con l'obiettivo di raggiungere o mantenere un equilibrio delle varie fasi cronologico-strutturali del bosco.

b) la pianificazione territoriale recepisce, per quanto di competenza, le indicazioni di cui al punto 2) della lettera a); la pianificazione territoriale, nelle proprietà prive di pianificazione forestale, individua i boschi che rivestono particolare interesse storico, culturale e paesaggistico da tutelare ai fini della loro conservazione consentendo gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione dei boschi stessi

LA VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA NON PREVEDE RECEPIMENTO DI DISPOSITIVI NORMATIVI DERIVANTI DA STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE FORESTALE NE AMPLIA LA TUTELA DEI BOSCHI AI FINI DELLA LORO CONSERVAZIONE OLTRE A QUANTO GIÀ PREVISTO DALLA PIANIFICAZIONE IN ESSERE, QUINDI SIA PER IL CONTENUTO DELLE VARIAZIONI INTRODOTTE, SIA PER L'AMPIEZZA E LA SCALA DELLE VARIAZIONI, LA VARIANTE NON APPARE ESSERE IN CONTRASTO CON LE DIRETTIVE

PRESCRIZIONI D'USO:

a) Non sono ammissibili interventi che comportino:

1) nei quercu-carpineti planiziali: gli interventi di taglio che non si configurino come taglio culturale e che causino un aumento dell'effetto margine riscontrabile anche dall'ingresso di piante infestanti, perdita dello strato di humus superficiale, modifica sostanziale della composizione vegetale del sottobosco, alterazione del rapporto naturale fra radura e copertura arborea;

2) nei rovereti: gli interventi di taglio che non si configurano come taglio culturale e che determinino una forte riduzione della copertura arborea con degrado marcato dello strato di humus superficiale con conseguente difficoltà di affermazione della rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente perdita di suolo;

3) nell'Ambito di paesaggio 12 (costa e laguna): interventi di riduzione delle pinete di pino nero e di origine secondaria, interventi che causino alterazione (eliminazione) della composizione vegetale del sottobosco;

4) nei boschi palustri appartenenti alla categoria delle alnete e dei saliceti: interventi che alterino lo stato idrico del suolo;

b) sono ammessi con autorizzazione paesaggistica e alle seguenti condizioni interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di ampliamento e adeguamento di piste da sci esistenti e di strutture ad essi pertinenti (invasi per innevamento artificiale) che siano previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione del PPR o adeguati o

conformati al PPR, non alterino gli aspetti geomorfologici e forestali di insieme, i geositi e le visuali panoramiche, e siano realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva;

c) sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione all'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi di semplificazione Stato-Regione e nel DPR 31/2017:

1) gli interventi previsti in terreni incolti e/o abbandonati, individuati ai sensi degli articoli 7 e 48, commi 4 e 5;

2) nelle formazioni antropogene e nelle neo-formazioni: il taglio e l'estirpazione della vegetazione formatasi a seguito di naturale imboschimento, finalizzato al recupero di attività agro-silvo-pastorali tradizionali e non intensive;

3) nell'Ambito di paesaggio AP 11: nelle pinete di pino nero originatesi da precedenti impianti, interventi di gestione forestale indirizzati a favorire la sostituzione con boschi composti da specie arboree spontanee già presenti;

4) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP 2, AP 11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di strutture stagionali e reversibili realizzate in legno, con tecniche costruttive proprie della tradizione che non comportino l'impiego di leganti o alterazioni della morfologia del suolo, di altezza non superiore a tre metri e di superficie non superiore a mq 10, ad esclusivo uso di attività agro-silvo pastorali non intensive;

5) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP2, AP11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di recinti elettrificati e la realizzazione di recinzioni in materiali propri della tradizione, o di muretti realizzati a secco con pietra locale, a perimetro e tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0,5 ha, nonché recinzioni provvisorie finalizzate al pascolo controllato e reti elettrificate a difesa della selvaggina.

NESSUNO DEI PUNTI DI VARIANTE ZONIZZATIVA E NORMATIVA PREVEDE GLI INTERVENTI NON AMMISSIBILI DI CUI ALLA LETTERA a)

MORFOTIPI: relativamente agli obiettivi di qualità paesaggistica e indirizzi/direttive per gli interventi sui morfotipi individuati la variante al PRGC a livello zonizzativo e normativo non risulta in contrasto.

ARRE DEGRADATE relativamente agli obiettivi di qualità paesaggistica e indirizzi/direttive per gli interventi su aree degradate individuati la variante al PRGC a livello zonizzativo e normativo non risulta in contrasto.

CONCLUSIONI

LE DESTINAZIONI D'USO E GLI INTERVENTI PREVISTE DALLA VARIANTE NON RISULTANO IN CONTRASTO CON:

INDIRIZZI, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI D'USO DI CUI ALL'ART. 28 DEL PPR-FVG

LE DESTINAZIONI D'USO E GLI INTERVENTI PREVISTE DALLA VARIANTE NON VANNO AD INTERSECARE ELEMENTI DELLE RETI (BENI CULTURALI, ECOLOGICA E MOBILITA' LENTA) E NON PREGIUDICANO L'ATTUAZIONE DEL PPR FVG PER QUANTO ATTIENE LA PARTE STRATEGICA

Alla luce di quanto sopra espresso, si può dichiarare che la Variante n.19 al PRGC del Comune di Forni di Sotto **risulta in coerenza** con indirizzi, direttive e destinazioni d'uso previsti dal vigente Piano Paesaggistico Regionale - PPR.